

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-707 del 06/02/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020 per l'impianto sito in Via Santarcangiolese n. 1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno" (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-747 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	FABIO RIZZUTO

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, FABIO RIZZUTO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020 per l'impianto sito in Via Santarcangiolese n. 1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di "Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno" (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

L'INCARICO DI FUNZIONE

RICHIAMATE:

- la Legge n.56 del 7 aprile 2014, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale n.13 del 30 luglio 2015 e s.m.i, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56 del 7 aprile 2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n.130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n.140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE e s.m.i. relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n°29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n°29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n°29-quater "Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n°29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale", n°29-octies "Rinnovo e riesame" e n°29-nonies

“Modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

VISTO inoltre l’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell’articolo in esame;
- al comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;

VISTO inoltre il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro (REcer) di cui al sopracitato comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

VISTA la Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005”;

RICHIAMATE, altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.59/2005 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005” e sue successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n.812 del 08/06/2009;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori

degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;

RICHIAMATA infine la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per gli impianti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Gruppo Ripa Bianca Srl con Provvedimento del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n.DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020, relativa all'installazione sita in Via Santarcangiolese n.1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di *"Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno"* (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA vigente presentata dal gestore della ditta in oggetto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in modalità telematica tramite il Portale AIA in data 12/11/2024 (Prot. Portale n.6887/2024 – Prot. ARPAE n.PG/2024/204001), trasmessa ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dal SUAP dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 13/11/2024 (Rif. Prot. SUAP n.23634/2024, Prot. ARPAE n.PG/2024/204713 del 13/11/2024) e successivamente integrata in data 29/11/2024 (Prot. Portale n.7072/2024 – Prot. ARPAE n.PG/2024/216805), a seguito di richiesta dello scrivente Servizio di completamento della documentazione presentata (nota Arpa n.PG/2024/0206221 del 14/11/2024);

DATO ATTO che i tempi di cui all'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono da conteggiarsi a far data dalla presentazione della documentazione completa relativa alla comunicazione di modifica (ovvero a far data dal 29/11/2024);

DATO ATTO che la suddetta modifica attiene alla ripermetrazione del sito impiantistico oggetto dell'AIA vigente, dovuta alla:

- dismissione dell'area estrattiva (cava di argilla) e sua riconversione ad altra funzione (realizzazione di impianto FV a terra) a seguito del fermo produttivo dello stabilimento di produzione laterizi;
- affitto del capannone (ex “Edilripa”) utilizzato in passato per alcune lavorazioni complementari al ciclo di produzione di laterizi e prodotti affini a società terza che svolge attività completamente diversa e non riconducibile al ciclo produttivo della Società Gruppo Ripa Bianca;
- affitto di parte del piazzale sul lato nord, un tempo destinato a deposito di prodotti finiti dello stabilimento Ripa Bianca, ad altra società esterna, sempre come deposito/magazzino di materiali prodotti finiti;

e che la ditta allega il piano di decommissioning dell'area oggetto di esclusione dall'AIA, conformemente allo schema di cui all'appendice 1 delle Linee Guida SNPA n. 48/2023;

DATO ATTO che le modifiche richieste, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

DATO ATTO che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa:

- in data 03/12/2024, con nota Prot. n. PG/2024/0218768, ha chiesto al Comune di Santarcangelo di Romagna, al Comune di Poggio Torriana, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini di inoltrare entro 15 giorni dal ricevimento della nota eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento e di rendere entro il termine di 30 giorni il parere sulle materie di propria competenza;
- in data 03/12/2024, con nota Prot. n. PG/2024/0218782, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

DATO ATTO che, in data 12/12/2024 (Prot. Vigili del Fuoco n. 22275.12-12-2024, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2024/225440), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, ha informato l'Autorità Competente che *“la documentazione tecnica prodotta si riferisce, esclusivamente, all'istanza di modifica non sostanziale di AIA e non analizza se tali modifiche possano costituire un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio o possano configurarsi come modifiche non sostanziali ai fini della sicurezza antincendi. Premesso quanto sopra, per gli aspetti di sicurezza antincendio, in caso di modifiche che costituiscano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, devono essere attuate le procedure previste al comma 3 dell'art. 3 e ai commi 6 e 7 dell'art. 4 del DM 7/08/2012. Qualora le modifiche siano considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio (comma 8 dell'art. 4 del DM 7/08/2012) esse devono essere documentate al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini all'atto della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio (art. 5 del DPR n. 151/2011)”*;

CONSIDERATO che, a seguito di proprie valutazioni e della nota Prot. Arpae n. PG/2024/225440 del 12/12/2024 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha chiesto al Gestore della ditta integrazioni alla documentazione di modifica presentata, con nota Prot. n. PG/2024/231650 del 20/12/2024;

CONSIDERATO che, in data 15/01/2025 (Prot. Portale n. 116/2025 - Prot. ARPAE n. PG/2025/8011 del 16/01/2025), il Gestore della ditta Gruppo Ripa Bianca S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

DATO ATTO che in data 17/01/2025, con nota Prot. n. PG/2025/9348, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento e al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST le integrazioni presentate dal Gestore della ditta, chiedendo, inoltre, entro il 28/01/2025, di

comunicare all'Autorità Competente il parere di propria competenza o l'eventuale aggiornamento del parere già trasmesso;

DATO ATTO che:

- in data 18/12/2024 (con nota Prot. 41190/2024, acquisita al Prot. Arpae al PG/2024/229406) il Comune di Santarcangelo di Romagna ha rilasciato il proprio parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AIA, *“fermo restando che il parere è reso esclusivamente per le finalità di cui al procedimento in oggetto e riguarda i soli aspetti ambientali e non costituisce assenso al diverso uso delle aree in dismissione date in affitto, in quanto tutte le predette attività sono di competenza di specifici provvedimenti autorizzativi da parte del SUAP e del SUE. Le nuove attività insediate nelle aree escluse dalla presente AIA, concesse in affitto da parte del Gruppo Ripa Bianca Srl, dovranno prevedere delle destinazioni ammesse dalla strumentazione urbanistica vigente e dotarsi di proprie autorizzazioni edilizie e ambientali, se dovute”*;
- in data 27/01/2025 (con nota Prot. 1330.27-01-2025, acquisita al Prot. Arpae al PG/2025/15766), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini ha comunicato che *“prende atto della dichiarazione [...] nella quale viene dichiarato: Le modifiche apportate al progetto iniziale (sede della Soc. Ripa Bianca di Poggio Torriana) di prevenzione incendi approvato dal comando VVF di Rimini si può considerare una variazione senza aggravio di rischi pertanto, nel prossimo rinnovo di detto certificato sarà sufficiente indicare l'area in meno da considerare non più oggetto di verifica in quanto gestita da altra azienda”*;
- in data 28/01/2025 (con nota Prot. 1395/2025, acquisita al Prot. Arpae al PG/2025/16723) il Comune Poggio Torriana, accertato che già da 2 annualità il Gruppo Ripa Bianca non effettua escavazioni di argilla nella cava presente sul proprio territorio, ha rilasciato il proprio parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'AIA;

DATO ATTO che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2025/14372 del 24/01/2025, ha trasmesso all'Autorità Competente la Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA;

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun riscontro da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna in merito alla richiesta di modifica;

DATO ATTO che il paragrafo C1 - Inquadramento Ambientale e Territoriale fa riferimento alla documentazione prodotta dal gestore in occasione del riesame di cui alla DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020;

DATO ATTO che, con richiesta (PG/2025/0009441 del 17/01/2025) effettuata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia, si è verificato che a carico del Gruppo Ripa Bianca S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, alla data del 05/02/2025 (PG/2025/0022765 del 05/02/2025) non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.159/2011;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2025/21545 del 04/02/2024) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della Società Gruppo Ripa Bianca S.r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01130867351994 con data di emissione 31/12/2013;

CONSIDERATO che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all'aggiornamento dell'Allegato A *“Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”* e dell'Allegato B *“Planimetria dell'impianto”* del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è la Dott.ssa Claudia Ozzi dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con D.D.G. di ARPAE n.26 del 13/03/2024, compete al sottoscritto incarico di funzione *“Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN”* l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato *“Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN”* all'Ing. Fabio Rizzuto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. di modificare l'**Allegato A** *“Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale”* e l'**Allegato B** *“Planimetria dell'impianto”* del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020, per l'installazione sita in Via Santarcangelo n.1830, Santarcangelo di Romagna (RN), rientrante fra le attività di *“Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari,*

piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno"
(punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

2. che la presente Autorizzazione consente la prosecuzione dell'attività indicata al precedente Punto 1 (punto 3.5 all. VIII - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) per le seguenti potenzialità massime:
 - reparto fornace: blocchi per solaio (pignatte) in diverse pezzature e blocchi in laterizio per muratura e per divisori con capacità/potenzialità massima di produzione pari a **130.000 t/anno**;
 - reparto prefabbricati: pannelli prefabbricati in latero-cemento, lastre bausta (Predalles) e travetti tralicciati con capacità/potenzialità massima pari a 163.200 m²/anno per le lastre/pannelli e di 729.600 ml per i travetti;
3. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2020-5135 del 27/10/2020, se non diversamente disposto dal presente provvedimento;
4. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
5. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
6. di stabilire che la ditta presenti, entro 90 giorni dal rilascio della presente modifica di AIA e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla polizza n. 440096304 del 29.10.2024, emessa da Generali Italia SpA, già prestata ai sensi della D.G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
7. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
8. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
9. di trasmettere, ai sensi della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico MSN 810 del 03/05/2011, copia del presente atto alla ditta in oggetto, ai Comuni interessati, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini e, per opportuna conoscenza, al SUAP dell'Unione dei Comuni Valmarecchia;
10. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
11. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
12. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;

13. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
14. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa.

Il Responsabile dell'Unità
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Fabio Rizzuto
(documento firmato digitalmente a norma di Legge)

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

Allegato B: “PLANIMETRIA DELL’IMPIANTO”

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.